



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 876/DecA/48 del 05.06.2012**

Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OshV – 1 µvar che ha interessato l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011. Direttive di attuazione.

INDICE

1. Obiettivi generali
2. Tipologia dei danni indennizzabili
3. Intensità dell'aiuto
4. Portata finanziaria e localizzazione
5. Soggetto responsabile dell'attuazione
6. Presentazione della domanda di contributo
7. Vincoli
8. Altre Disposizioni

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro per far fronte ai danni causati dalla moria causata da una virosi da OshV – 1 µvar che ha interessato l'allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

È previsto un indennizzo per far fronte alla perdita di produzione a seguito della virosi da OshV – 1 µvar che ha interessato gli allevamenti di ostriche.



3. Intensità dell'aiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza dell'80%, a titolo di indennizzo, dei danni causati dall'evento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. Portata finanziaria e localizzazione

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2011, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 2.000.000 a valere sul capitolo SC06.1372 (UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09, codice SIOPE 10602). Tali fondi sono già stati impegnati a favore di Argea Sardegna con Determinazione n. 25203/Det/1033 del 30.12.2010.

L'entità dei danni da prendere in considerazione per determinare se sia stata raggiunta la soglia del 30% deve essere calcolata in base alla perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente. Il termine "fatturato" fa riferimento al fatturato annuo complessivo dell'impresa e non solo alla parte del fatturato relativa all'attività colpita.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)", assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e delle seguenti direttive.

6. Presentazione della domanda di contributo

La richiesta di indennizzo potrà essere presentata solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

assessoriale per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento. Argea Sardegna provvede a comunicare all'impresa interessata i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo.

7. Vincoli

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che l'impresa non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario della misura è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

8. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

L'Assessore

Oscar Cherchi